

La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

Nota sui tassi di interesse applicati agli averi a vista

1. Generalità

In conformità al punto 2.2.1 delle Condizioni generali, la Banca nazionale svizzera (BNS) applica un tasso di interesse agli averi detenuti sui conti giro (di seguito «averi a vista»)¹. La presente nota stabilisce le modalità di applicazione dei tassi.

2. Ambito di applicazione

La presente nota si applica in caso di tasso guida BNS positivo e riguarda gli averi a vista denominati in franchi svizzeri. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente gli averi a vista dell'Amministrazione federale centrale.

3. Remunerazione

La remunerazione degli averi a vista avviene in modo differenziato. Agli averi a vista fino a un determinato limite è applicato il tasso guida BNS (secondo quanto disposto di seguito e al punto 4). Gli averi a vista eccedenti tale limite sono remunerati al tasso guida BNS al netto di una riduzione. Per i titolari di conti giro soggetti all'obbligo di riserva è stabilito inoltre che una parte degli averi a vista fino al limite non viene remunerata (punto 4).

I tassi di interesse in vigore sono consultabili all'indirizzo www.snb.ch, [Tutti i tassi di interesse e di cambio](#). Eventuali modifiche dei tassi sono rese note dalla BNS. Salvo diversa comunicazione, qualsiasi modifica del tasso di interesse entra in vigore dal primo giorno lavorativo bancario successivo all'annuncio.

L'interesse viene calcolato giornalmente secondo la convenzione in uso sul mercato monetario (Actual/360) ed è accreditato a fine mese per il periodo di calcolo degli interessi (di seguito «periodo di interesse») del mese precedente (punto 5).

¹ Gli averi sui conti giro comprendono anche gli averi nel sistema SIC.

4. Limite

Il limite è inteso per singolo titolare di conto giro. Se un titolare detiene più conti giro presso la BNS, il limite è considerato una sola volta per la totalità dei suoi averi in conto giro.

Per la determinazione del limite si distinguono due metodi di calcolo.

Metodo 1: limite basato sulle riserve minime²

Per i titolari di conti giro soggetti all'obbligo di riserva (banche residenti³), il limite corrisponde alla media mobile delle riserve minime obbligatorie degli ultimi 36 periodi di mantenimento (di seguito «PM»), moltiplicata per il vigente fattore del limite. L'ultimo, ovvero il 36° PM, è quello che comincia il 20° giorno del mese tre mesi prima dell'inizio del periodo di interesse⁴.

Il fattore del limite di volta in volta in vigore è consultabile all'indirizzo www.snb.ch, [Tutti i tassi di interesse e di cambio](#). Eventuali modifiche di tale fattore sono rese note dalla BNS. Salvo diversa comunicazione, qualsiasi modifica del fattore entra in vigore a decorrere dall'inizio del periodo di interesse successivo.

La parte non remunerata degli averi a vista fino al limite corrisponde all'ammontare delle riserve minime obbligatorie dell'ultimo PM al netto della posizione in contante nell'ultimo PM. Se la posizione in contante eccede le riserve minime obbligatorie, la parte non remunerata è pari a zero. Se le riserve minime obbligatorie al netto della posizione in contante superano il limite, la parte non remunerata degli averi a vista corrisponde esattamente al limite.

Metodo 2: limite fisso

Per tutti gli altri titolari di conti giro non menzionati nella spiegazione del metodo 1, la BNS stabilisce limiti fissi, i quali ammontano di principio a 0 franchi.

5. Calcolo, accredito e comunicazione

Gli interessi sono calcolati su base giornaliera e accreditati sul conto giro l'ultima giornata di regolamento (giorno di riferimento) di un mese per il periodo di interesse del mese precedente. Se un titolare detiene più di un conto giro, la BNS decide su quale effettuare l'accredito (conto principale). Per i titolari partecipanti al sistema Swiss Interbank Clearing (sistema SIC) l'accredito dell'interesse sul conto giro viene trasferito automaticamente sul conto di regolamento RTGS nel sistema SIC a fine giornata.

Il giorno di riferimento l'accredito dell'interesse viene comunicato al titolare mediante estratto conto trasmesso via SWIFT (MT950) o mediante estratto cartaceo del conto

² Riserve minime ai sensi dell'Ordinanza sulla Banca nazionale (artt. 12-17 OBN).

³ Banche ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

⁴ Esempio: l'ultimo PM per il periodo di interesse di novembre è il PM 20 agosto-19 settembre.

principale, accompagnato da avviso di accredito trasmesso via SWIFT (MT910) oppure da avviso cartaceo. Al titolare viene inoltre recapitato un prospetto cartaceo di calcolo dell'interesse.

6. Nuove costituzioni e mutamenti societari

Nel caso di nuove costituzioni e mutamenti societari (fusione, scissione o trasferimento di patrimonio), per i titolari di conti giro soggetti all'obbligo di riserva valgono i principi di seguito descritti per la determinazione del limite e della parte non remunerata degli averi a vista. Detti principi si applicano alle posizioni riportate nelle notifiche delle riserve minime.

Nuove costituzioni

Per definire le riserve minime dei PM precedenti a una nuova costituzione, sono considerati i valori tratti dalla prima notifica delle riserve minime dopo la costituzione.

Fusioni

Per definire le riserve minime dei PM precedenti a una fusione, vengono sommati i valori tratti dalle notifiche delle riserve minime delle banche interessate.

Scissioni

Per definire le riserve minime dei PM precedenti a una scissione, sono suddivisi in maniera proporzionale i valori tratti dalle notifiche delle riserve minime. La ripartizione avviene in proporzione alle riserve minime obbligatorie riportate nella prima notifica delle banche interessate dopo la scissione.

Trasferimenti di patrimonio

I trasferimenti di patrimonio ai sensi della Legge sulla fusione o del Codice delle obbligazioni che comportano una variazione delle riserve minime obbligatorie possono essere presi in considerazione dalla BNS per il calcolo del limite. A tal fine è necessaria in ogni caso una richiesta scritta da parte di entrambe le banche. Eventuali adeguamenti devono essere effettuati sempre per entrambe le banche.

Le posizioni determinate in base a questi principi valgono per tutti i periodi di interesse successivi alla costituzione o al mutamento di una società finché queste posizioni sono pertinenti al calcolo del limite e alla determinazione della parte non remunerata degli averi a vista.